

Allegato "E" all'atto in data 29-4-2024 n. 11983/6158 rep.

STATUTO

Denominazione – Sede – Durata

Art. 1) È costituita una società di investimento per azioni a capitale fisso denominata

“4AIM Società di Investimento per Azioni a Capitale Fisso”

ovvero in forma abbreviata

"4AIM SICAF S.p.A."

(in seguito, per brevità, denominata anche “SICAF”).

La partecipazione alla SICAF è riservata agli investitori professionali di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *m-undecies* del D. Lgs. 58/1998 (c.d. “SICAF riservata”) italiani ed esteri.

La SICAF provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio, senza la designazione di un gestore esterno, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 58/1998 (c.d. “SICAF autogestita”).

Art. 2) La SICAF ha sede in Milano.

L'organo amministrativo della SICAF potrà istituire o chiudere sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Art. 3) La durata della SICAF è stabilita, salvi i casi di scioglimento anticipato previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, sino al 31 dicembre 2060.

La SICAF, con delibera dell'assemblea degli azionisti, può prorogare il termine di durata di cui al precedente comma per un periodo non superiore a tre anni qualora tale proroga sia necessaria per il completamento dello smobilizzo degli investimenti (“**Periodo di Grazia**”), ai sensi dell'articolo 33 del presente statuto.

Oggetto sociale

Art. 4) La SICAF ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. In particolare, la SICAF, nell'ambito della predetta attività di investimento, potrà acquisire, detenere e gestire diritti rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese e/o strumenti finanziari partecipativi e/o titoli di debito di altre società e/o imprese.

La SICAF, oltre all'attività di cui al primo comma del presente articolo, potrà esercitare attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle acquisizioni, delle fusioni, delle ristrutturazioni e delle concentrazioni di imprese. La SICAF ha, inoltre, per oggetto lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria. Tali attività potranno essere svolte laddove sussista un rapporto di strumentalità e/o connessione con le attività di cui

al sopra indicato primo comma del presente articolo.

La SICAF può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate a particolari categorie di soggetti.

Politica di investimento e comparti

Art. 5) Nel perseguimento dell'oggetto sociale la SICAF investe il proprio patrimonio in strumenti finanziari opportunamente selezionati tra quelli previsti nell'articolo 4, primo comma, secondo periodo, del presente statuto con l'obiettivo di incrementarlo mediante la gestione professionale del portafoglio.

La SICAF definisce la politica gestionale e di investimento sulla base degli obiettivi delineati nel precedente comma, nell'osservanza delle vigenti normative e disposizioni di vigilanza.

La politica di investimento della SICAF non prevede l'utilizzo della leva finanziaria.

La SICAF ha una struttura multi-comparto. Ciascun comparto ("**Comparto**") costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri Comparti.

Per ciascun Comparto viene emessa una particolare categoria di azioni.

Ciascun Comparto è destinato in via esclusiva a uno specifico insieme di operazioni di investimento tra loro collegate e ha una propria politica di investimento.

Sono istituiti i seguenti Comparti:

- **Comparto 1 MTF**, finalizzato alla realizzazione della politica di investimento di cui all'art. 5-bis, dello Statuto.
- **Comparto 2 Crowdfunding**, finalizzato alla realizzazione della politica di investimento di cui all'art. 5-ter, dello Statuto.

L'assemblea dei soci in sede straordinaria, su proposta motivata adottata dal consiglio di amministrazione, può costituire ulteriori Comparti, oltre a quelli già indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico insieme di operazioni tra di esse collegate, con contestuale emissione di una particolare categoria di azioni, ai sensi dell'art. 35-quinquies, comma 4, lett. c), TUF. In tal caso, l'istituzione di un nuovo Comparto e della o delle categorie di azioni ad esso collegate non costituiscono modifica dei diritti delle azioni preesistenti e di conseguenza non richiedono l'approvazione delle rispettive assemblee speciali ai sensi dell'art. 2376 c.c., né danno luogo a recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.

Comparto 1 MTF

Art. 5-bis) L'attività di investimento del Comparto 1 sarà orientata verso imprese operanti in qualsivoglia settore merceologico con sede nell'Unione Europea i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea, ad esclusione di: (i)

imprese di investimento, (ii) società di gestione del risparmio, (iii) altri organismi di investimento collettivo del risparmio e (iv) imprese soggette a ristrutturazione o *turnaround* (per tali intendendosi operazioni consistenti nell'acquisizione di partecipazioni in imprese in dissesto finanziario finalizzate al recupero della loro redditività).

Il patrimonio del Comparto 1 non potrà essere investito:

- a) in strumenti finanziari - ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea - della stessa società per un valore superiore al 10% (dieci per cento) delle attività del Comparto 1 quali risultanti dall'ultimo bilancio o bilancio semestrale abbreviato approvati;
- b) in azioni e strumenti partecipativi, o diritti per sottoscrivere gli stessi, - ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea - per una quota superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della target, da calcolarsi sulla base del numero di azioni ordinarie che rappresentano il capitale sociale;
- c) in obbligazioni anche convertibili - ammesse alla negoziazione o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea - per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del controvalore del debito obbligazionario complessivamente emesso dalla target.

I predetti limiti alla concentrazione del rischio non trovano, tuttavia, applicazione in relazione a momentanei impieghi di liquidità in portafoglio, al di fuori della politica di investimento del Comparto 1, per investimenti in strumenti finanziari con *rating investment grade* assegnato da almeno una agenzia di *rating* del credito registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui *rating* sono avallati da agenzie di *rating* registrate ai sensi del regolamento anzidetto.

Non si determina alcun rischio di mancato rispetto dei limiti di investimento quando, per effetto dell'andamento delle quotazioni dei titoli delle partecipate, il valore di mercato dei titoli detenuti relativi a una società partecipata dovesse superare la soglia massima del 10% delle attività proprie del Comparto 1.

L'eventuale ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato da parte di una società partecipata dalla SICAF, e la contestuale esclusione dalle negoziazioni delle azioni dal mercato non regolamentato, non costituisce una modifica della propria politica di investimento e non comporterà, pertanto, un obbligo automatico di dismissione della partecipazione

Comparto 2 Crowdfunding

5-ter) L'attività di investimento del Comparto 2 sarà orientata verso imprese operanti in qualsivoglia settore merceologico con sede nell'Unione Europea con particolare attenzione a settori con alti potenziali di crescita e/o con un *focus* sulla sostenibilità ambientale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ICT, biotech, fintech, energie *green* e rinnovabili – ad esclusione di: (i) imprese di investimento, (ii) società di gestione del risparmio, (iii) altri organismi di investimento collettivo del risparmio e (iv) imprese soggette a ristrutturazione o *turnaround* (per

tali intendendosi operazioni consistenti nell'acquisizione di partecipazioni in imprese in dissesto finanziario finalizzate al recupero della loro redditività) – i cui strumenti finanziari siano oggetto di collocamento tramite piattaforme di *crowdfunding* con sede nell'Unione Europea e autorizzate all'esercizio di servizi di *crowdfunding* da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito l'ente o la società che fornisce i predetti servizi di *crowdfunding*.

Il patrimonio del Comparto 2 non potrà essere investito in:

- a) obbligazioni e titoli di debito;
- b) strumenti finanziari e quote rappresentative del capitale sociale della stessa società per un valore superiore al 10% (dieci per cento) delle proprie attività quali risultanti dall'ultimo bilancio o, se più recente, dall'ultimo bilancio semestrale abbreviato approvati.

Il Comparto 2 può effettuare momentanei impieghi di liquidità in portafoglio, al di fuori della politica di investimento della SICAF, per investimenti in strumenti finanziari con *rating investment grade* assegnato da almeno una agenzia di *rating* del credito registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui *rating* sono avallati da agenzie di *rating* registrate ai sensi del regolamento anzidetto.

L'orizzonte di investimento è di medio-lungo periodo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 3 – 5 anni), ragionevolmente idoneo a consentire la realizzazione di un incremento di valore della partecipazione.

L'eventuale ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o su un mercato regolamentato degli strumenti finanziari emessi dall'offerente e detenuti dal comparto della SICAF non costituisce una modifica della politica di investimento del Comparto 2 e non comporterà, in linea generale, un obbligo automatico di disinvestimento a carico del Comparto 2; in ogni caso, il Comparto 2 non potrà detenere contemporaneamente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e/o su mercati regolamentati per un ammontare complessivo superiore al 20% delle proprie attività quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato o, se più recente, dall'ultimo bilancio semestrale abbreviato approvato.

In coerenza con l'orizzonte di investimento medio-lungo del Comparto 2, è prevista la possibilità di una politica di disinvestimento volta alla chiusura del Comparto 2 medesimo (a titolo esemplificativo dopo un periodo di 7-12 anni), con conseguente rimborso delle Azioni Ordinarie 2 ai sensi del successivo art. 32.

Domicilio

Art. 6) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la SICAF, è quello risultante dal libro soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Capitale sociale

Art. 7) Il capitale sociale è determinato in Euro 24.864.587,50, rappresentato da n. 54.055 azioni prive del valore nominale, e precisamente:

- n. 100 azioni di categoria A (di seguito, le "**Azioni A**");
- n. 49.645 azioni ordinarie relative al Comparto 1 MTF (di seguito, le "**Azioni Ordinarie 1**");
- n. 4.310 azioni ordinarie relative al Comparto 2 Crowdfunding (di seguito, le "**Azioni Ordinarie 2**" e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie 1, le "**Azioni Ordinarie**", nonché unitamente anche alle Azioni A, le "**Azioni**" o al singolare "**Azione**").

I titolari di Azioni A sono definiti, singolarmente, "**Azionista A**" e, congiuntamente, "**Azionisti A**"; i titolari di Azioni Ordinarie sono definiti, singolarmente, "**Azionista Ordinario**" e, congiuntamente, "**Azionisti Ordinari**". Gli Azionisti A e gli Azionisti Ordinari sono definiti, congiuntamente, gli "**Azionisti**"

L'Assemblea degli azionisti in data 15 maggio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 100.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie 1 (come definite dall'art. 7 dello Statuto Sociale), prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile entro il termine finale del 30 giugno 2022.

L'assemblea straordinaria in data 2 luglio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi Euro 137.184.500,00, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 274.369 Azioni Ordinarie 1, (come definite dall'art. 7 dello statuto sociale), prive di indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant 4AIM 2020- 2023" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 30 giugno 2023, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

L'assemblea straordinaria in data 29 gennaio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte, entro il 29 gennaio 2022, fino a un importo massimo di euro 5.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, in via scindibile, mediante emissione di massime n. 100.000 Azioni Ordinarie 2 da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441, del codice civile o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. ad investitori qualificati. Con deliberazione in data 23 marzo 2021, così come modificata con deliberazione in data 28 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per massimi Euro 5.000.000, con emissione di massime n. 10.000 Azioni Ordinarie 2, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del codice civile, da riservare in sottoscrizione a investitori qualificati ai sensi della disciplina applicabile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea straordinaria in data 16 aprile 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 16 aprile 2029, per massimi complessivi Euro 20.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire,

in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, purché:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo 4AIM Comparto 1 e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;

b) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo c.c.;

c) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore ad euro 0,01 per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le Azioni sono nominative, indivisibili e attribuiscono gli stessi diritti ai rispettivi titolari, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo 7 e nei successivi articoli 17 (Intervento e voto), 21 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori) e 31 (Utili). Nel caso in cui, per qualsiasi causa una Azione o i diritti alla stessa appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Tutte le Azioni di tutte le categorie attribuiscono uguali diritti ai sensi di legge, ivi compreso il diritto a un voto per ciascuna Azione nelle assemblee della Società, fatti salvi i diritti diversi stabiliti nel presente articolo e nel prosieguo dello statuto.

Le Azioni A attribuiscono ai rispettivi titolari i seguenti diritti:

- diritto di voto determinante nelle deliberazioni assembleari di cui al successivo articolo 17 (Intervento e voto);
- diritto di presentare una o più liste di candidati alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, secondo la procedura del voto di lista, a prescindere dal numero di Azioni A detenute, ai sensi dei successivi articoli 22 (Nomina e sostituzione degli

amministratori) e 26 (Collegio Sindacale);

- decorso il Periodo di Lock-in (come infra definito), il diritto di convertire, in un'unica soluzione la totalità delle Azioni A in Azioni Ordinarie 1, a seguito di delibera dell'Assemblea Speciale degli azionisti titolari di Azioni A assunta con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale rappresentato dalle Azioni A in circolazione. Il rapporto di conversione, vincolante per tutti gli Azionisti, sarà pari a 1 (una) Azione Ordinaria 1 per ogni Azione A detenuta. La conversione, in Azioni Ordinarie 1 sarà immediatamente efficace, salvo l'obbligo degli amministratori di effettuare l'annotazione sul libro dei soci, le comunicazioni alla società di gestione del sistema accentrato degli strumenti finanziari dematerializzati, nonché il deposito dello statuto sociale con l'aggiornamento del numero delle azioni emesse e delle clausole statutarie in dipendenza della presenza di un'unica categoria di azioni, anche ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.

Le Azioni Ordinarie 1 e le Azioni Ordinarie 2 attribuiscono ai rispettivi titolari i seguenti diritti:

- diritto, in via esclusiva, di partecipare alle distribuzioni di utili derivanti dal Comparto di pertinenza nonché di tutte le Riserve Sovrapprezzo Comparto e Riserve Utili di Comparto;
- diritto al riparto del residuo attivo di liquidazione, al termine della liquidazione della Società, nella misura di cui al successivo art. 33.

Le Azioni Ordinarie 2 attribuiscono ai rispettivi titolari, inoltre, il diritto al rimborso in caso di chiusura del Comparto 2, ai sensi del successivo art. 32.

In nessun caso le Azioni Ordinarie 1 e le Azioni Ordinarie 2 potranno essere convertite in Azioni A.

In nessun caso le Azioni Ordinarie 1 possono essere convertite in Azioni Ordinarie 2 e viceversa.

Entro 15 (quindici) mesi dalla data di costituzione di ciascun Comparto, potrà essere richiesta l'ammissione delle Azioni Ordinarie del Comparto di nuova costituzione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

Ogni Comparto della SICAF calcola il valore patrimoniale netto per azione con cadenza trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno (il "**Valore Contabile delle Azioni**" o "**NAV unitario**"), in conformità con i criteri e le metodologie di valutazione stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Gli Azionisti possono ottenere gratuitamente copia della documentazione relativa alle procedure e metodologie di calcolo del valore patrimoniale netto per azione, avanzando specifica richiesta scritta alla SICAF.

Il Valore Contabile delle Azioni di ciascun Comparto sarà comunicato dalla SICAF agli Azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della SICAF; il NAV unitario di ciascun Comparto potrà non essere allineato alla quotazione delle azioni del medesimo Comparto rilevate giornalmente sul mercato AIM. Qualora si verificassero eventi eccezionali e imprevedibili che impediscano la

pubblicazione del Valore Contabile delle Azioni, la SICAF informa di ciò la Banca d'Italia e gli Azionisti secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione del Valore Contabile delle Azioni.

Modalità di partecipazione al capitale della SICAF e sottoscrizione delle Azioni Ordinarie

Art. 8) Il patrimonio della SICAF è raccolto, oltre che tramite la sottoscrizione iniziale di Azioni A in sede di costituzione, mediante una o più emissioni di Azioni Ordinarie.

Con riguardo a ciascun Comparto istituito, il consiglio di amministrazione può deliberare la proroga del termine di sottoscrizione di per un periodo non superiore a 12 (*dodici*) mesi al fine di completare la raccolta del patrimonio.

La sottoscrizione delle Azioni Ordinarie si realizza mediante:

- compilazione e sottoscrizione di appositi moduli di sottoscrizione ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti;
- versamento del corrispettivo, in Euro, mediante bonifico bancario a favore del Comparto della SICAF oggetto di sottoscrizione.

Le Azioni Ordinarie sono collocate mediante un'offerta riservata unicamente a "investitori professionali", come definiti all'articolo 1 del presente statuto.

L'ammontare minimo dei versamenti per la sottoscrizione di Azioni Ordinarie è pari ad Euro 50.000 (cinquantamila/00).

La SICAF riceve le domande di sottoscrizione direttamente o attraverso i soggetti da essa incaricati del collocamento. I rapporti fra la SICAF e i soggetti incaricati del collocamento sono regolati da apposita convenzione.

A fronte di ogni versamento relativo alla sottoscrizione di Azioni Ordinarie, la SICAF provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento nella quale sono indicati, tra l'altro:

- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- l'importo versato;
- il numero di Azioni Ordinarie attribuite.

La partecipazione alla SICAF non può essere subordinata a condizioni, vincoli ed altri oneri diversi da quelli indicati nello statuto sociale.

Copia dello statuto sociale è consegnata, ove richiesta, ai sottoscrittori dalla SICAF o dal soggetto incaricato del collocamento.

Conferimenti

Art. 9) I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Trasferibilità delle Azioni

Art. 10) Le Azioni sono trasferibili nei limiti di quanto previsto dai successivi commi.

Le Azioni A non possono essere trasferite per atto tra vivi, ad alcun titolo, né su di esse può essere costituito alcun diritto reale di godimento, sino al terzo anniversario dall'entrata in vigore del presente statuto (“**Periodo di Lock-in**”).

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle Azioni A che comporti un mutamento nella maggioranza degli Azionisti A, è richiesto il gradimento del consiglio di amministrazione.

Pertanto, l’Azionista A che intenda alienare le proprie Azioni A dovrà comunicare con lettera raccomandata a.r. inviata alla SICAF la proposta di alienazione, contenente l’indicazione del cessionario e il numero di Azioni A che intende alienare.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio da parte del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata a.r. inviata all’indirizzo risultante dal libro soci, all’Azionista A alienante la decisione sul gradimento.

Qualora, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, all’Azionista A che intende alienare non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e l’Azionista A potrà trasferire le Azioni A oggetto di richiesta di gradimento.

Qualora il gradimento sia negato, la SICAF (nei limiti consentiti dall’art. 2357 del codice civile) o gli altri Azionisti A, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, potranno acquistare le Azioni A al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall’art. 2437-ter del codice civile.

A tal fine, il consiglio di amministrazione, nella medesima lettera con la quale è comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà all’Azionista A alienante la volontà di acquistare le Azioni A da parte della società e/o degli altri Azionisti A. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 60 giorni dall’invio della suddetta lettera.

L’Azionista A è comunque libero di rifiutare l’offerta e conservare la titolarità delle proprie Azioni A.

Le Azioni Ordinarie, sin quando la SICAF manterrà la qualifica di SICAF riservata, possono essere trasferite unicamente agli investitori professionali.

Partecipazioni rilevanti

Art. 11) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del D. Lgs. 58/1998 e dalle vigenti disposizioni di Banca d’Italia in tema di acquisto e cessione di partecipazioni qualificate in SICAF, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia,

gli Azionisti Ordinari dovranno comunicare alla SICAF qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione *pro tempore* vigente, il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della SICAF.

Ai sensi del presente Articolo si intende per “Cambiamento Sostanziale” il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale, nonché le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’organo amministrativo presso la sede legale della SICAF, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’Azionista Ordinario, la natura e l’ammontare della partecipazione; la data in cui l’Azionista Ordinario ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La mancata comunicazione all’organo amministrativo di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle Azioni Ordinarie o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

La SICAF può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di Azioni Ordinarie registrate sui conti ad essi intestati.

La SICAF è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli Azionisti che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati del Consiglio di Amministrazione.

Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli Azionisti su istanza dei soci sono sostenuti dai soci richiedenti nella misura della metà, fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della SICAF.

La richiesta di identificazione degli Azionisti, sia su istanza della SICAF, sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all’identificazione degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La SICAF deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione dell’istanza di identificazione, sia su richiesta della SICAF, sia su richiesta degli Azionisti, rendendo note a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei soci

istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci senza oneri a loro carico.

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

Art. 12) A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al D. Lgs. 58/1998 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del D. Lgs. 58/1998 (la "**Disciplina Richiamata**"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) del D. Lgs. 58/1998 non accompagnato dalla comunicazione alla SICAF e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Quando, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto le Azioni Ordinarie della SICAF, l'offerente venga a detenere almeno il 75% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori, non hanno effetto:

- a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;
- b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori previsto nello statuto.

Obbligazioni

Art. 13) La SICAF non può emettere obbligazioni.

Recesso

Art. 14) I soci hanno diritto di recedere dalla SICAF, per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della SICAF;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

In ogni caso, qualora per effetto dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente articolo uno o più soci dovessero venire a possedere partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 15 del TUF, il recesso, anche in deroga alle disposizioni che precedono (e nei limiti in cui ciò sia imposto dalla legge, anche in deroga al Codice Civile), non può avere esecuzione qualora la Banca d'Italia vieti l'acquisizione di partecipazioni qualificate da parte di detti soci ai sensi dell'articolo 15 del TUF, in esito ai procedimenti instaurati con le comunicazioni in questione.

Competenza dell'assemblea

Art. 15) L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Qualora le Azioni Ordinarie della SICAF siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Qualora la SICAF dovesse richiedere a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 20 (Consiglio di Amministrazione) del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Convocazione dell'assemblea

Art. 16) L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, ovvero, se maggiori, nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, mediante pubblicazione sul sito *internet* della SICAF ed inoltre, secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti

quotidiani: “Milano Finanza” o “Italia Oggi”.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro della Unione Europea.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato con le medesime formalità di cui all'avviso di convocazione indicate nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La SICAF può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Intervento e voto

Art. 17) La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video

collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sulle materie indicate ai punti (i), (ii) e (iii) dell'articolo 15 (Competenza dell'assemblea) del presente Statuto sono validamente assunte a condizione che sia espresso il voto favorevole da parte della maggioranza delle Azioni A in circolazione.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria – fatta eccezione per: (i) le modificazioni necessarie ad adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento; (ii) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c., ove essa sia divenuta obbligatoria; (iii) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2447 c.c. e il contemporaneo aumento del capitale sino al minimo legale; e (iv) l'aumento del capitale sociale, con o senza esclusione o limitazione del diritto di opzione – sono validamente assunte a condizione che sia espresso il voto favorevole da parte della maggioranza delle Azioni A in circolazione, oltre al raggiungimento dei *quorum* previsti per ogni singola deliberazione.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, cod. civ., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135- undecies del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione

Art. 18) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso

oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Assemblee speciali

Art. 19) Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza.

L'assemblea speciale delibera: (i) sull'approvazione delle materie riservate dal presente statuto alla sua competenza, e (ii) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della SICAF che pregiudicano i diritti della categoria ai sensi dell'articolo 2376 c.c. e, oltre a ciò, su tutte le materie per le quali è prevista una siffatta delibera ai sensi di legge e del presente statuto.

Le deliberazioni relative all'istituzione di nuovi Comparti non pregiudicano i diritti di singole categorie di Azioni.

Ciascuna assemblea speciale è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione con le medesime modalità di convocazione indicate per l'assemblea all'articolo 16 (Convocazione dell'assemblea) del presente statuto.

Sono tuttavia valide le assemblee speciali anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali e partecipi all'assemblea il rappresentante comune degli azionisti speciali.

Alle Assemblee Speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria, senza necessità che il relativo verbale sia redatto da notaio salvo ciò non sia richiesto da norme inderogabili di legge.

Qualora la categoria sia composta da un unico socio, non sarà necessario tenere la relativa assemblea speciale salvo che ciò non sia richiesto da norme inderogabili di legge.

Consiglio di Amministrazione

Art. 20) La SICAF è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono possedere i requisiti, richiesti dalle vigenti norme in materia, di professionalità ed onorabilità degli esponenti di SICAF.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti sia (i) dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998; sia (ii) dalla normativa di attuazione del TUF e del TUB oppure, in assenza di tale normativa di attuazione, dal

Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate di volta in volta vigente.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della SICAF, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 21) Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla SICAF e dalle sue eventuali controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

È fatto obbligo agli amministratori di astenersi dalle votazioni nel caso in cui gli stessi si trovino in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la

riunione in detto luogo;

- (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Salvo quanto per le Materie Riservate del Consiglio di cui al successivo comma, il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, cod. civ., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del 6 Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione (le “**Materie Riservate del Consiglio**”) le delibere aventi ad oggetto:

- (a) operazioni di investimento o disinvestimento del Comparto 1 su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su mercati non regolamentati e definizione della relativa policy
 - A) in misura pari o superiore al 5% del capitale della società target, da calcolarsi sulla base del numero di azioni ordinarie che rappresentano il capitale sociale;
 - B) per importi che eccedano: (i) per singola operazione, Euro 750.000 (settecentocinquantamila); ovvero (ii) per più operazioni nel mese, Euro 3.500.000, fermi restando i limiti previsti nella politica di investimento della SICAF;
- (b) operazioni di investimento o disinvestimento del Comparto 2:
 - A) nel capitale sociale di una singola impresa per una quota superiore al 19% (diciannove per cento) del valore *post money* di detto capitale sociale;
 - B) tramite adesione a un singolo collocamento (o campagna) in misura superiore alla soglia definita dal Consiglio di Amministrazione;
 - C) per importi che eccedano, per singola operazione, Euro 200.000,00 (duecentomila), fermi restando i limiti previsti in precedenza;
- (c) approvazione, modifica e integrazione del piano strategico e/o dei budget;

- (d) assegnazione di eventuali piani di incentivazione e/o stock option plan previamente deliberati dall'assemblea;
- (e) assunzione di indebitamento finanziario sotto qualsiasi forma, e.g., indebitamento bancario, leasing, sottoscrizione di finanziamenti soci, che non siano strumentali a operazioni d'investimento;
- (f) operazioni con parti correlate (così come definite ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con propria Delibera n. 17221/2010), escluse: (i) le operazioni con le società controllate e (ii) le operazioni di importo inferiore a Euro 50.000 (anche cumulate su base annua);
- (g) la sottoscrizione di qualsivoglia contratto di importo superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila);
- (h) esercizio dei diritti sociali nelle assemblee di eventuali società partecipate.

Le delibere aventi ad oggetto qualsiasi proposta di cambiamento della politica di investimento della SICAF di cui all'articolo 5 del presente Statuto, potranno essere adottate solo con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti e, altresì, con il voto favorevole dell'amministratore tratto dalla Lista A di Maggioranza (come *infra* definita).

Nomina e sostituzione degli amministratori

Art. 22) La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere e espressamente indicare almeno 1 (uno) candidato - ovvero 2 (due) candidati se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998 sia dalla normativa di attuazione del TUF e del TUB oppure, in assenza di tale normativa di attuazione, dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate di volta in volta vigente. Gli amministratori devono possedere i requisiti, richiesti dalle vigenti norme in materia, di professionalità ed onorabilità degli esponenti di SICAF, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali amministratori indipendenti

Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori gli Azionisti A, a

prescindere dal numero di Azioni A detenute, e gli Azionisti Ordinari che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, previa determinazione del numero totale dei consiglieri, risultano eletti i candidati secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista di Azionisti A che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista A di Maggioranza**”), viene tratto 1 (uno) amministratore in persona del primo candidato della predetta lista; in caso di parità di voti tra liste presentate dagli Azionisti A, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di essi;
- (b) dalle liste di Azionisti A e di Azionisti Ordinari vengono quindi tratti proporzionalmente i restanti consiglieri; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui un consigliere indipendente debba essere nominato e tra i consiglieri eletti non dovesse risultare nessun consigliere in possesso dei requisiti previsti, in tal caso verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che abbia ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente.

Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti questi non dovessero risultare, in tal caso verranno eletti i primi consiglieri indipendenti delle liste che hanno ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire i consiglieri eletti dalle stesse

liste nominati con il minor quoziente.

Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti ne risulti solo uno, in tal caso verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che avrà ricevuto il secondo maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente.

Qualora sia presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina a cura dell'assemblea di almeno 1 (uno) amministratore indipendente ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti e individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

L'amministratore delegato viene scelto tra gli amministratori eletti nella Lista A di Maggioranza o nell'unica lista presentata.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dall'assemblea e individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e senza voto di lista; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto di nomina.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento del voto di lista previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza (e individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia) e degli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, nonché fermo il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui al quarto comma del presente Articolo 22, almeno 7 (sette) giorni prima di quello previsto dall'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Il venire meno dei requisiti di indipendenza del o degli amministratori indipendenti deve essere senza indugio comunicato dal diretto interessato al presidente del consiglio di amministrazione, ma non comporta la cessazione dalla carica.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Presidente

Art. 23) Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla SICAF.

Rappresentanza della SICAF

Art. 24) Il potere di rappresentare la SICAF di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della SICAF nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della SICAF spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Compensi degli amministratori

Art. 25) Le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, nonché i piani basati su strumenti finanziari, sono approvati dall'assemblea ordinaria, unitamente ai presiddi, alle procedure e agli eventuali comitati istruttori, se previsto dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

L'assemblea ordinaria stabilisce all'atto della nomina degli amministratori o con successiva deliberazione i compensi spettanti a tutti gli amministratori, indipendentemente dalla carica da essi ricoperta, con facoltà di assegnare, oltre al compenso fisso spettante a ciascun amministratore, un compenso spettante in virtù della partecipazione agli eventuali comitati costituiti nell'ambito del consiglio, anche in forma di gettoni di presenza.

Nell'attuazione delle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ordinaria e nel rispetto del limite massimo eventualmente da essa stabilito, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.

Collegio sindacale

Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di

legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una o più liste per la nomina dei sindaci gli Azionisti A, a prescindere dal numero di Azioni A detenute, e gli Azionisti Ordinari che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste sono depositate presso la SICAF entro 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il *curriculum* professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti Ordinari (“**Lista Sindaci di Maggioranza**”) saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, quale Lista Sindaci di Maggioranza, quella che avrà

ottenuto il maggior numero di voti;

- (ii) dalla lista diversa dalla Lista Sindaci di Maggioranza, che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti A (“**Lista Sindaci di Minoranza**”) saranno tratti il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste di minoranza abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta quale Lista Sindaci di Minoranza quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti; da tale Lista Sindaci di Minoranza saranno tratti il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla Lista Sindaci di Minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

In mancanza di liste, i sindaci sono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge.

È possibile tenere le riunioni del collegio sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Depositario

Art. 27) Con apposita convenzione il consiglio di amministrazione della SICAF conferisce l'incarico di depositario dei beni della SICAF ad un soggetto debitamente autorizzato da Banca d'Italia ai sensi della normativa vigente (il “**Depositario**”).

I compiti del Depositario sono quelli stabiliti dalle previsioni normative e regolamentari applicabili.

Il Depositario sotto la propria responsabilità, per la custodia dei titoli della SICAF può avvalersi dei servizi di Monte Titoli S.p.A. e di altre società di gestione accentrata ovvero, previo assenso della SICAF, conferire incarichi a subdepositari scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dalla Banca d'Italia.

L'incarico al Depositario è conferito a tempo indeterminato. La SICAF può revocare in qualsiasi momento l'incarico al Depositario e nominare in sua sostituzione altro depositario avente i requisiti di legge. Il Depositario può, altresì, rinunciare all'incarico con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.

In ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

- a) un altro depositario, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico di depositario della SICAF in sostituzione del precedente;
- b) la conseguente modifica dello statuto sia approvata dalla SICAF, nonché dalla Banca d'Italia;
- c) i titoli e le disponibilità liquide della SICAF siano trasferiti ed accreditati presso il depositario subentrante.

Dell'avvenuta sostituzione del Depositario verrà data informazione mediante comunicato pubblicato sul sito internet della società.

Regime delle spese – Oneri a carico della SICAF e dei Soci

Art. 28) Sono a carico della SICAF tutte le spese, contributi ed oneri, anche di natura fiscale, relativi all'amministrazione ed al funzionamento della società che si rendano necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività della SICAF. In particolare, sono a carico della SICAF tutte le spese, contributi ed oneri, ivi incluse le commissioni di collocamento, relativi alla sottoscrizione e assegnazione delle Azioni, nonché il compenso per il Depositario.

Le spese, contributi ed oneri di cui al presente articolo sono calcolati separatamente per ciascun Comparto, allocando allo stesso:

- a) i costi di diretta ed esclusiva competenza (per tali intendendosi oneri e spese di gestione amministrativa, tecnica e commerciale nonché di amministrazione del patrimonio del Comparto, ivi comprese le presenti a presenti voci: (i) le spese di revisione e certificazione della contabilità del Comparto nonché ogni altro compenso dovuto alla società di revisione per attività compiute con riferimento al Comparto ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o del contratto con la stessa stipulato; (ii) le spese legali (comprese quelle di consulenza legale e fiscale) e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Comparto o, eventualmente, nell'interesse dei comitati Consultivi di Comparto, se nominati; (iii) il costo delle polizze assicurative stipulate dalla Società nell'interesse del Comparto e a tutela del patrimonio di questo, per la copertura di rischi da possibili passività potenziali o danni di altra natura; (iv) gli eventuali oneri fiscali di pertinenza del Comparto; (v) le spese inerenti alla

costituzione, alla convocazione e al funzionamento del Comitato Consultivo per il Comparto, se nominato, (tra le quali, il compenso deliberato a favore dei membri del Comitato stesso oltre al rimborso delle spese vive); (vi) gli oneri inerenti all'acquisizione, detenzione, gestione o alla dismissione delle attività del Comparto; (vii) le spese di redazione di eventuali prospetti periodici; (viii) i costi del personale direttamente imputabili al singolo comparto; (ix) il compenso da corrispondere al depositario per lo svolgimento dell'incarico con riferimento al Comparto; (x) oneri di natura straordinaria e pluriennale inerenti l'ottenimento e il mantenimento della quotazione delle azioni del singolo comparto); nonché

- b) quota parte dei costi generali, per tali intendendosi i costi, le spese e le commissioni a carico della Società, sostenuti in relazione e nell'interesse alla totalità dei Comparti. La quota parte dei Costi Generali di competenza di ciascun Comparto (i “**Costi Generali per Comparto**”) viene determinata in proporzione al valore delle attività del singolo Comparto, come risultanti in occasione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto del singolo comparto.

Art. 29) Nessuna spesa, contributo o onere graverà sui soci in relazione alla sottoscrizione e assegnazione delle Azioni.

Revisore legale dei conti

Art. 30) La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 58/1998.

Qualora le Azioni Ordinarie o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla SICAF siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

Bilancio e utili

Art. 31) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti con riferimento alle SICAF auto-gestite. Nella nota integrativa, con riguardo a ciascun Comparto, viene illustrato il relativo Valore Patrimoniale Netto e vengono evidenziati i rapporti giuridici ed i beni ad esso riferibili. Vengono inoltre indicati i criteri adottati per l'imputazione dei costi e dei ricavi a ciascun Comparto.

Per ciascun Comparto, il consiglio di amministrazione redige inoltre un separato prospetto contabile, che viene allegato al bilancio della SICAF.

Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, la SICAF annota separatamente le scritture relative a ciascun Comparto.

Alle Azioni Ordinarie relative a Ciascun comparto spettano in via esclusiva tutti gli utili derivanti dal Comparto di pertinenza, nonché tutte le riserve formatesi mediante il sovrapprezzo eventualmente versato in sede di emissione delle azioni del Comparto (“**Riserva Sovrapprezzo Comparto**”) e tutte le riserve formatesi mediante l'eventuale accantonamento degli utili del Comparto (“**Riserve da Utili di Comparto**”), tanto in caso di distribuzione durante la vita della

Società quanto in caso di riparto finale dell'attivo di liquidazione della Società o di rimborso ai sensi dell'art. 32.

Qualora emergano perdite dal separato prospetto contabile di un Comparto, esse vengono imputate esclusivamente alla Riserva da Utili di Comparto e quindi alla Riserva Sovrapprezzo Comparto, relativamente al Comparto medesimo.

Alle Azioni A spettano unicamente gli utili del Comparto 1, in misura proporzionale e *pari passu* unitamente alle Azioni Ordinarie 1.

Le deliberazioni di distribuzione degli utili di ciascun Comparto – dedotta la quota da accantonare a riserva legale in misura proporzionale a ciascun Comparto – nonché di eventuale distribuzione delle Riserva Utili di Comparto e Riserva Sovrapprezzo Comparto sono assunte dall'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'organo amministrativo, con votazione separata delle sole Azioni aventi diritto agli utili e alle riserve del relativo Comparto.

Le Azioni A partecipano esclusivamente agli utili del Comparto 1.

Rimborsi per chiusura del Comparto 2

Art 32) Le Azioni Ordinarie 2 sono rimborsate, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della SICAF, in caso di completamento del ciclo di vita del Comparto 2. In tale ipotesi:

1. il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a comunicare a tutti gli azionisti del Comparto 2 l'intervenuto completamento del ciclo di vita del Comparto 2 (la "**Comunicazione di Chiusura del Comparto**");
2. per effetto della Comunicazione di Chiusura del Comparto, tutte le Azioni Ordinarie 2 sono automaticamente annullate, con conseguente riduzione del numero complessivo delle Azioni della Società ma fermo restando il capitale sociale, nonché con conseguente diritto al rimborso delle Azioni Ordinarie 2 annullate;
3. la Società procede pertanto alla liquidazione del valore di rimborso delle Azioni Ordinarie 2, in misura pari al residuo attivo della liquidazione di tutti i cespiti attivi e passivi del Comparto 2, detratto unicamente un ammontare pari alla parità contabile delle Azioni Ordinarie 2, che verrà acquisito dalla Società a titolo definitivo, quale commissione di liquidazione.

Scioglimento e liquidazione

Art. 33) Fatte salve le disposizioni degli articoli 35-*octies*, 56 e 57 del D. Lgs. 58/1998 e le altre disposizioni eventualmente previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili, previa comunicazione alla Banca d'Italia della decisione di procedere alla liquidazione, lo scioglimento della SICAF si verifica, salvi gli altri casi previsti dall'art. 2484 c.c., per scadenza del termine previsto dall'articolo 3 (Durata) del presente statuto per la durata della SICAF.

Ove il disinvestimento non sia completato entro il verificarsi della causa di scioglimento, la SICAF, con delibera dell'assemblea degli azionisti, può deliberare un Periodo di Grazia, non superiore a tre

anni, per condurre a termine le operazioni di disinvestimento del patrimonio. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'art. 2484, terzo e quarto comma, c.c. sono comunicati alla Banca d'Italia nel termine di 10 (dieci) giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e pubblicati sul sito internet della SICAF. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria della SICAF. Si applicano l'art. 2487 c.c., ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'art. 97 d.lgs. 385/1993 ("TUB").

I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nell'interesse dei soci, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia alla quale vanno preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto.

Il bilancio di liquidazione deve essere sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e pubblicato su uno dei quotidiani indicati all'articolo 16 (Convocazione dell'assemblea) del presente statuto.

Il Depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle Azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

Il residuo attivo di liquidazione, dedotto quanto necessario per il pagamento di tutti i debiti della Società, è ripartito come segue:

- (a) l'intero valore derivante dalla liquidazione del Comparto 1 è ripartito tra tutte le Azioni Ordinarie 1 e le Azioni A, in misura proporzionale e *pari passu*;
- (b) l'intero valore derivante dalla liquidazione del Comparto 2, ove ancora sussistente, è ripartito tra tutte le Azioni Ordinarie 2, in misura proporzionale e *pari passu*;
- (c) l'eventuale valore derivante dalla liquidazione di cespiti attivi e passivi non compresi nel Comparto 1 e nel Comparto 2, è ripartito tra tutte le Azioni, in misura proporzionale e *pari passu*.

Le somme non riscosse dai soci entro 6 (sei) mesi dall'inizio delle operazioni sono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SICAF, con indicazione che si tratta di averi della liquidazione del relativo patrimonio, con sottorubriche nominative degli aventi diritto.

La data di inizio delle operazioni di rimborso delle Azioni, che verrà fissata nei termini di legge, sarà resa nota mediante pubblicazione su uno dei quotidiani indicati all'articolo 16 (Convocazione dell'assemblea) del presente statuto.

La procedura di liquidazione della SICAF si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto e dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

La procedura di liquidazione si conclude in ogni caso entro 12 (dodici) mesi dalla scadenza del termine di durata della SICAF di cui all'articolo 3 (Durata) del presente statuto, del termine del Periodo di Grazia eventualmente utilizzato, ovvero dalla data di deliberazione dello scioglimento volontario della SICAF.

Disposizioni generali

Art. 34) Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, tempo per tempo in materia, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie della SICAF, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie della SICAF risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* c.c., 111-*bis* delle disposizioni di attuazione al c.c. e 116 del D. Lgs. 58/1998, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal D. Lgs. 58/1998 (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato Federico Mottola Lucano